

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 14 dicembre 2012

In Aosta, il giorno quattordici (14) del mese di dicembre dell'anno duemiladodici con inizio alle ore otto e uno minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Leonardo LA TORRE

Albert LANIECE

Ennio PASTORET

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'Istruzione e Cultura sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione e che l'Assessore Manuela ZUBLENA interviene alle ore 8.03 dopo l'approvazione della deliberazione n. 2387.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **2401** OGGETTO :

APPROVAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 52, COMMA 4, E 53, COMMA 3, DELLA L.R. 26/2012, DELLE MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUGLI ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, DEI CASI DI NON CORRETTEZZA FORMALE O SOSTANZIALE E DI UN PERIODO DI SPERIMENTAZIONE DEI CONTROLLI IN CUI NON TROVANO APPLICAZIONE LE RELATIVE SANZIONI.

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili);

richiamato l'articolo 52, comma 1, della l.r. 26/2012 che prevede la verifica, tramite appositi controlli, della completezza e regolarità degli attestati di certificazione energetica (ACE) e della congruità e coerenza dei dati utilizzati ai fini della redazione degli stessi;

richiamato l'articolo 52, comma 4, della l.r. 26/2012 che prevede che le modalità di effettuazione dei controlli siano stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione;

richiamato l'articolo 53, comma 2, della l.r. 26/2012 concernente le sanzioni per i certificatori energetici che rilasciano l'attestato di certificazione energetica non corretto;

dato atto che dall'avvio del sistema di certificazione energetica regionale Beauclimat sono già stati caricati e validati dai Comuni oltre 1600 ACE;

ritenuto necessario disporre di una serie di criteri oggettivi per definire il campione degli ACE da sottoporre a controlli e di una modalità univoca per l'effettuazione degli stessi;

ritenuto opportuno prevedere, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della l.r. 26/2012, un periodo di sperimentazione dei controlli in cui non trovino applicazione le relative sanzioni di cui all'articolo 53, comma 2, della medesima legge, al fine di consentire la verifica della congruità e dell'ottimizzazione dei parametri e le modalità di controllo adottati e di permettere al sistema di certificazione di stabilizzarsi nelle sue componenti informatiche che presentano livelli di complessità d'uso ed esercizio notevoli per i professionisti che operano in qualità di soggetti certificatori;

ritenuto congruo stabilire, su proposta del dirigente della Struttura pianificazione ed efficienza energetica che il periodo di sperimentazione sia valido per gli ACE caricati dai Comuni nell'apposita sezione del Portale Energia fino al 30 giugno 2013 trascorso il quale ai controlli faranno seguito le sanzioni previste dalla l.r. 26/2012;

richiamato l'articolo 53, comma 3, della l.r. 26/2012 il quale prevede che la Giunta regionale stabilisca, con propria deliberazione, i casi di non correttezza formale o sostanziale che comportano l'invalidità dell'ACE;

richiamato l'art. 5, comma 1, della l.r. 26/2012 il quale stabilisce che la Finaosta S.p.A. si avvalga dell'ARPA Valle d'Aosta per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 52, comma 1, tramite espressione di un parere tecnico vincolante da rendere a Finaosta S.p.A. stessa e alla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 635, in data 30 marzo 2012, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle nuove strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012, con decorrenza 1° aprile 2012, e di disposizioni applicative;

in attuazione dell'obiettivo 31030001 "Interventi per l'attuazione degli strumenti di pianificazione energetico-ambientale - 1.11.7.10";
visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal dirigente della Struttura pianificazione ed efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle attività produttive, Ennio Pastoret;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 52, comma 4, della legge regionale 1° agosto 2012, n. 26, le modalità di effettuazione dei controlli degli attestati di certificazione energetica di cui all'Allegato B alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, selezionati in base ai criteri per la definizione del campione di attestati da sottoporre a controllo di cui all'Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 52, comma 4, della l.r. 26/2012, un periodo di sperimentazione dei controlli, valido per gli attestati caricati dai Comuni nell'apposita sezione del Portale Energia fino al 30 giugno 2013, in cui non trovino applicazione le sanzioni di cui all'articolo 53 della l.r. 26/2012;
3. di approvare, ai sensi dell'art. 53, comma 3, della l.r. 26/2012 i casi di non correttezza formale o sostanziale, di cui all'Allegato C alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
4. di dare mandato alla Struttura pianificazione ed efficienza energetica, in collaborazione con il COA energia di Finaosta S.p.A. e la Struttura sistemi informativi, di prevedere il possibile sviluppo di un opportuno strumento informatico per la gestione del sistema;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, nonché della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL CAMPIONE DI ATTESTATI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

Si prevedono due metodologie per la definizione del campione di attestati di certificazione energetica (di seguito ACE) da sottoporre a controllo:

- ✓ CAMPIONE - FASE 1: relativo a tutti gli ACE validati dai certificatori e caricati dai Comuni nell'apposita sezione del Portale Energia alla data del 31 marzo 2013,
- ✓ CAMPIONE - FASE 2: relativo a tutti gli ACE validati dai certificatori e caricati dai Comuni nell'apposita sezione del Portale Energia a partire dal 1 aprile 2013. Il campione sarà su lotti effettuati a cadenza trimestrale.

1. DETERMINAZIONE DEL CAMPIONE - FASE 1

Nella fase 1, il campione è composto da 120 ACE, suddivisi in:

- LOTTO 1 (dal 20 luglio 2011 al 30 giugno 2012), composto da 60 ACE;
- LOTTO 2 (dal 1 luglio 2012 al 31 marzo 2013), composto da 60 ACE.

Gli ACE di ogni lotto vengono selezionati secondo i seguenti criteri:

- CRITERIO A – “Fattori di singolarità”: 20 ACE;
- CRITERIO B – “Edifici finanziati a valere su fondi POR FESR 2007/13, concessi con DGR 738 del 31 marzo 2011 e con DGR 966 del 11 maggio 2012”: 20 ACE;
- CRITERIO C – “Distribuzione territoriale”: 20 ACE.

Il **CRITERIO A** ha lo scopo di portare a controllo gli ACE che presentano degli evidenti segni di singolarità, facilmente desumibili dalle informazioni in essi contenuti.

Tutti gli ACE del lotto in esame sono valutati, in modo automatico, secondo cinque parametri ai quali vengono associati punteggi predefiniti, come di seguito riportato.

1) QUALITA' INVOLUCRO-IMPIANTI

- a. 2 PUNTI se gli indicatori presenti sull'ACE relativi alla qualità dell'involucro e alla qualità degli impianti riportano entrambi il valore “ALTA”;
- b. 1PUNTO se uno tra gli indicatori presenti sull'ACE relativi alla qualità dell'involucro e alla qualità degli impianti riporta il valore “ALTA” mentre l'altro ha il valore “BASSA”;

c. 0 PUNTI per le altre condizioni.

2) FABBISOGNO ENERGETICO GLOBALE (EP_{gl})

a. 3 PUNTI se il valore di EP_{gl} riportato nell'ACE è:

- per edifici residenziali

$$EP_{gl} > 700 + (0,132*(h_{SITO} - h_{AO})) \text{ kWh/m}^2 \text{ anno};$$

- per edifici non residenziali

$$EP_{gl} > 300 + (0,132*(h_{SITO} - h_{AO})) \text{ kWh/m}^3 \text{ anno};$$

dove

h_{SITO} = altitudine dell'edificio oggetto di classificazione;

h_{AO} = altitudine di riferimento, pari a 583 m. s.l.m.;

b. 1 PUNTO se il valore di EP_{gl} riportato nell'ACE è:

- per edifici residenziali

$$500 + (0,132*(h_{SITO} - h_{AO})) \text{ kWh/m}^2 \text{ anno} < EP_{gl} \leq 700 + (0,132*(h_{SITO} - h_{AO})) \text{ kWh/m}^2 \text{ anno};$$

- per edifici non residenziali

$$200 + (0,132*(h_{SITO} - h_{AO})) \text{ kWh/m}^2 \text{ anno} < EP_{gl} \leq 300 + (0,132*(h_{SITO} - h_{AO})) \text{ kWh/m}^2 \text{ anno};$$

dove

h_{SITO} = altitudine dell'edificio oggetto di classificazione;

h_{AO} = altitudine di riferimento, pari a 583 m. s.l.m.;

c. 0 PUNTI per le altre condizioni.

3) CLASSIFICAZIONI ANOMALE - NUOVI EDIFICI

a. 4 PUNTI se l'ACE, riferito a un nuovo edificio, riporta una classe energetica F o G;

b. 1 PUNTO se l'ACE, riferito a un nuovo edificio, riporta una classe energetica D o E;

c. 0 PUNTI per le altre condizioni.

4) CLASSIFICAZIONI ANOMALE - EDIFICI ESISTENTI

a. 3 PUNTI se l'ACE, riferito a un edificio esistente, riporta una classe energetica A o A+;

b. 1 PUNTO se l'ACE, riferito a un edificio esistente, riporta una classe energetica B;

c. 0 PUNTI per le altre condizioni.

5) FONTI RINNOVABILI

a. 1 PUNTO se l'ACE, riferito a un edificio esistente, riporta un valore di fonti rinnovabili:

- per edifici residenziali

$$EP_{fer} > 150 \text{ kWh/m}^2 \text{ anno};$$

- per edifici non residenziali

$$EP_{fer} > 75 \text{ kWh/m}^3 \text{ anno};$$

b. 0 PUNTI per le altre condizioni.

La sommatoria dei punti ottenuti verificando i singoli parametri produce un "valore di singolarità" dell'ACE in esame. Sono inseriti nel campione da controllare gli ACE che presentano i "valori di singolarità" più elevati. A parità di valore, la selezione è effettuata, fino al raggiungimento di 20 ACE, a partire da quelli con un valore più alto di EP_{gl} parametrizzato sulla quota mediante la seguente formula di riferimento:

$$EP_{gl \text{ corretto}} = EP_{gl} - (0,132 * (h_{SITO} - h_{AO}))$$

dove

h_{SITO} = altitudine dell'edificio oggetto di classificazione;

h_{AO} = altitudine di riferimento, pari a 583 m. s.l.m..

Il **CRITERIO B** ha la finalità di prevedere un controllo degli ACE prodotti nell'ambito dei finanziamenti POR FESR 2007/13, "Audit energetici, su edifici di proprietà degli enti locali, finalizzati alla promozione di interventi di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti di energia rinnovabili" concessi con DGR.738 del 31 marzo 2011 e con DGR 966 del 11 maggio 2012.

Il campione è costituito dagli edifici con destinazione d'uso non residenziale ricadenti nelle classi energetiche migliori. A parità di classe energetica, la selezione è effettuata, fino al raggiungimento di 20 ACE, a partire da quelli con i valori più bassi di EP_{gl} , parametrizzati sulla quota mediante la seguente formula di riferimento:

$$EP_{gl \text{ corretta}} = EP_{gl} - (0,0125 * (h_{SITO} - h_{AO}))$$

dove

h_{SITO} = altitudine dell'edificio oggetto di classificazione;

h_{AO} = altitudine di riferimento, pari a 583 m. s.l.m..

Per gli edifici aventi destinazione d'uso E.2 - Edifici adibiti ad uffici ed assimilabili, non è necessaria alcuna correzione per altitudine.

Il **CRITERIO C** ha lo scopo di individuare un campione di 20 elementi distribuiti territorialmente in modo proporzionale al numero di ACE, caricati dai Comuni sul Portale Energia, relativi alle diverse Comunità Montane.

Gli ACE di ogni Comunità Montana sono ordinati secondo il valore crescente di EP_{gl} , escludendo i 10 ACE con valore minore e i 10 ACE con valore maggiore. Per ogni Comunità Montana, si provvede a effettuare la media aritmetica dei valori di EP_{gl} rimasti. Nel campione da sottoporre a controllo sono inseriti gli ACE con i valori di EP_{gl} appena superiori rispetto al valore medio calcolato, fino a raggiungimento del numero di ACE stabilito per quella Comunità Montana.

Qualora nella selezione del campione, secondo i criteri sopra riportati, siano presenti ACE realizzati per un “intero edificio” o “parte di edificio”, il controllo è effettuato su tutti gli ACE ad esso associati, ma sono conteggiati come un unico elemento del campione.

Tutti i criteri di selezione sopra descritti si applicano all’universo iniziale degli ACE caricati dai Comuni sul Portale Energia. Qualora, nella determinazione del campione secondo uno dei criteri, sia individuato un ACE già selezionato secondo il criterio precedente, questo non concorre al conteggio del numero di ACE da selezionare secondo quel criterio ed è sostituito dall’ACE immediatamente successivo.

2. DETERMINAZIONE DEL CAMPIONE – FASE 2

Nella fase 2, a partire dal 1 aprile 2013, il campione di ACE da controllare viene determinato a cadenza trimestrale ed è composto da 25 ACE.

Gli ACE di ogni trimestre sono selezionati secondo i seguenti criteri:

- CRITERIO A – “Nuovi edifici per i quali è stata inoltrata un’istanza di contributo a valere sulla l.r. 26/2012; - numero variabile fino a un massimo di 10 ACE;
- CRITERIO B – “Fattori di anomalia e distribuzione territoriale”: a completamento del campione.

Il **CRITERIO A** ha lo scopo di controllare gli ACE prodotti per edifici nuovi per i quali sia stata inoltrata un’istanza di contributo a valere sulla l.r. 26/2012.

Il campione è costituito da tutti gli edifici nuovi soggetti a richiesta di contributo ricadenti nelle classi energetiche migliori. A parità di classe energetica, la selezione è effettuata, fino al raggiungimento di un massimo di 10 ACE, a partire da quelli con i valori più bassi di EP_{gl} , parametrizzati sulla quota mediante la seguente formula di riferimento:

$$EP_{gl\text{ corretta}} = EP_{gl} - (0,0125 * (h_{SITO} - h_{AO}))$$

dove

h_{SITO} = altitudine dell’edificio oggetto di classificazione;

h_{AO} = altitudine di riferimento, pari a 583 m. s.l.m..

Il **CRITERIO B** ha lo scopo di controllare tutti gli ACE che presentano fattori di anomalia o con selezione equamente distribuita sull'intero territorio regionale.

Il campione di riferimento per il trimestre è completato con ACE selezionati, nell'ordine, mediante i seguenti fattori:

- Gli ACE relativi a edifici nuovi catalogati in classe energetica F o G.

A parità di valore, la selezione è effettuata a partire da quelli con un valore più alto di EP_{gl} parametrizzato sulla quota mediante la seguente formula di riferimento:

$$EP_{gl\ corretto} = EP_{gl} - (0,132 * (h_{SITO} - h_{AO}))$$

dove

h_{SITO} = altitudine dell'edificio oggetto di classificazione;

h_{AO} = altitudine di riferimento, pari a 583 m. s.l.m.;

- Gli ACE relativi a edifici esistenti catalogati in classe energetica A+, A, B.

A parità di valore, la selezione è effettuata a partire da quelli con un valore più basso di EP_{gl} parametrizzato sulla quota mediante la seguente formula di riferimento:

$$EP_{gl\ corretta} = EP_{gl} - (0,0125 * (h_{SITO} - h_{AO}))$$

dove

h_{SITO} = altitudine dell'edificio oggetto di classificazione;

h_{AO} = altitudine di riferimento, pari a 583 m. s.l.m.;

- Gli ACE la cui prestazione energetica globale risulta:

- per edifici residenziali:

$$EP_{gl} > 900 + (0,132 * (h_{SITO} - h_{AO})) \text{ kWh/m}^2 \text{ anno}$$

- per edifici non residenziali:

$$EP_{gl} > 400 + (0,132 * (h_{SITO} - h_{AO})) \text{ kWh/m}^3 \text{ anno}$$

A parità di valore, la selezione è effettuata a partire dagli ACE con un valore più alto di EP_{gl} parametrizzato sulla quota mediante la seguente formula di riferimento:

$$EP_{gl\ corretto} = EP_{gl} - (0,132 * (h_{SITO} - h_{AO}))$$

dove

h_{SITO} = altitudine dell'edificio oggetto di classificazione;

h_{AO} = altitudine di riferimento, pari a 583 m. s.l.m.;

- Gli ACE di ogni Comunità Montana ordinati secondo il valore crescente di EP_{gl} , escludendo i 10 ACE con valore minore ed i 10 ACE con valore maggiore. Per ogni Comunità Montana, si provvede ad effettuare la media aritmetica dei valori di EP_{gl} rimasti. Nel campione da sottoporre a controllo sono inseriti gli ACE con i valori di EP_{gl} appena superiori rispetto al valore medio calcolato, fino a raggiungimento del numero di ACE stabilito per quella Comunità Montana.

Qualora nella selezione del campione, secondo i criteri sopra riportati, siano presenti ACE realizzati per un "intero edificio" o "parte di edificio", il controllo è effettuato su tutti gli ACE a esso associati, ma sono conteggiati come un unico elemento del campione.

Tutti i criteri di selezione sopra descritti si applicano all'universo iniziale degli ACE caricati dai Comuni sul Portale Energia. Qualora, nella determinazione del campione secondo i criteri successivi al criterio A, sia individuato un ACE già selezionato, questo non concorre al conteggio del numero di ACE da selezionare secondo quel criterio ed è sostituito dall'ACE immediatamente successivo.

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

SELEZIONE DEGLI ACE

Entro il 14 dicembre 2012, il COA energia seleziona, sulla base dei criteri di cui all'Allegato A - fase 1 della DGR n. del , i 60 attestati di certificazione energetica (di seguito ACE) costituenti il lotto 1 ed entro il 30 aprile 2013 i 60 ACE costituenti il lotto 2.

A far data dal 1° aprile 2013, inizio della fase 2, il campione di ACE da sottoporre a controllo verrà estratto dal COA energia, secondo le modalità dell'Allegato A - fase 2 della DGR n. del , entro i successivi 30 giorni dalla conclusione del trimestre di riferimento.

TRASMISSIONE AD ARPA E AVVISO DEI CERTIFICATORI

COA energia trasmette ad ARPA e per conoscenza alla Struttura pianificazione ed efficienza energetica dell'Assessorato attività produttive e a Ordini e Collegi professionali regionali l'elenco degli ACE selezionati e la documentazione in formato elettronico a essi relativa.

Contestualmente, il COA energia avvisa, tramite posta elettronica certificata, i certificatori energetici che hanno predisposto gli ACE selezionati, riportando i codici identificativi degli ACE oggetto di accertamento, le modalità di effettuazione dei controlli e l'elenco della documentazione che risulta necessario presentare a ARPA per il controllo.

La documentazione da presentare riguarderà in particolare:

- elaborati grafici di progetto (piante, sezioni e prospetti presentati in formato cartaceo o in formato “.pdf” o “.dwg”);
- documentazione fotografica esterna e interna dell'edificio;
- dati relativi alle stratigrafie dei componenti opachi (eventuali particolari costruttivi, fotografie di dettaglio, schede materiali);
- documentazione relativa agli impianti presenti (copia libretto di centrale, schede tecniche);
- abaco serramenti e relativa copia delle certificazioni ove esistenti;
- abaco ponti termici presenti nella struttura.

Il certificatore energetico soggetto a controllo ha a disposizione trenta giorni naturali consecutivi da tale comunicazione per presentare la documentazione richiesta presso ARPA - Area Operativa Energia. È accettata anche la trasmissione di documentazione in formato elettronico esclusivamente se presentata tramite PEC.

In caso di mancata ricezione della documentazione richiesta, o qualora la stessa risultasse incompleta senza motivata relazione del certificatore energetico, ARPA provvede a inviare un sollecito prorogando i termini della presentazione di un massimo di ulteriori quindici giorni.

Decorso inutilmente tale termine, ARPA comunica al COA energia e per conoscenza al certificatore energetico, che non è stato possibile effettuare il controllo sul certificato.

ARPA, sulla base della documentazione pervenuta, avvia il controllo dell'ACE al fine di verificare la correttezza formale e sostanziale dello stesso, secondo quanto riportato nella tabella I, che dovrà essere concluso entro un termine massimo di novanta giorni dalla ricezione della documentazione. Tali termini si interrompono in caso di richiesta di documentazione integrativa fino al ricevimento della stessa.

Tabella I

Sezione	Modalità di verifica *
Completezza della compilazione dei dati nel software regionale Beauclimat.	Verifica che il file '.sdb' presentato dal certificatore energetico sia compilato in tutti gli elementi costitutivi
Ubicazione ed orografia della zona ove è collocato l'edificio	Controllo, sulla base dei dati catastali, della quota inserita e delle relative ostruzioni legate all'orografia del terreno
Selezione zone termiche e metodologie di calcolo	Verifica documentazione e valutazione su quanto rilevato in caso di eventuale sopralluogo presso l'edificio in esame, per definizione ambiti di applicazione della certificazione energetica
Superficie utile climatizzata e volumi	Calcolo, sulla base della documentazione ricevuta, dei parametri dimensionali dell'edificio e confronto con i dati riportati nell'ACE prodotto dal certificatore energetico
Superfici disperdenti	Calcolo, sulla base della documentazione ricevuta, dei parametri dimensionali dell'edificio e confronto con i dati riportati nel file '.sdb' prodotto dal certificatore energetico
Elementi opachi	Verifica congruità trasmittanze inserite nel file '.sdb' prodotto dal certificatore energetico con valori rilevabili da documentazione delle stratigrafie ed eventualmente da sopralluogo in loco
Elementi trasparenti	Verifica congruità parametri inseriti nel file '.sdb' prodotto dal certificatore energetico rispetto a documentazione fornita ed eventualmente da sopralluogo in loco
Ponti termici	Valutazione metodologia adottata per la considerazione di eventuali ponti termici utilizzati e corretto inserimento nel file '.sdb' prodotto dal certificatore energetico
Impianto per la climatizzazione invernale	Verifica tramite schede tecniche e documentazione presentata dal certificatore energetico sul corretto

<i>(se presente)</i>	inserimento dei parametri nel file ‘.sdb’
Impianto per la climatizzazione estiva <i>(se presente)</i>	Verifica tramite schede tecniche e documentazione presentata dal certificatore energetico sul corretto inserimento dei parametri nel file ‘.sdb’
Impianto per la produzione di acqua calda sanitaria <i>(se presente)</i>	Verifica tramite schede tecniche e documentazione presentata dal certificatore energetico sul corretto inserimento dei parametri nel file ‘.sdb’
Impianto illuminazione <i>(solo per destinazioni d’uso non residenziali)</i>	Verifica tramite schede tecniche e documentazione presentata dal certificatore energetico sul corretto inserimento dei parametri nel file ‘.sdb’

Ogni Sezione costituisce elemento fondamentale di verifica della congruità e della coerenza dei dati utilizzati ai fini della redazione dell’attestato di certificazione energetica.

Qualora la documentazione presentata dal certificatore energetico sia insufficiente o non chiara è facoltà di ARPA contattare il proprietario e il certificatore per fissare un sopralluogo presso l’edificio oggetto di controllo.

ARPA ricalcola quindi, tramite la stessa versione del software Beauclimat impiegata dal certificatore energetico, il risultato corretto della certificazione energetica dell’edificio.

Nel caso in cui ARPA rilevi gravi anomalie su più parametri della tabella I è sua facoltà non procedere alla verifica puntuale del risultato finale e stabilire direttamente la non correttezza sostanziale dell’attestato di certificazione.

ESITO DEI CONTROLLI E COMUNICAZIONE

In caso di esito positivo, ARPA comunica a COA energia e per conoscenza al certificatore energetico il risultato del controllo, corredato da una relazione di sintesi dello stesso.

In caso di esito negativo, con presenza di non correttezza dell’ACE dal punto di vista formale o sostanziale come specificato nell’Allegato C alla DGR n. del , ARPA comunica al certificatore energetico il risultato del controllo e fornisce la possibilità di effettuare un contraddittorio entro quindici giorni dalla data di invio della comunicazione. Successivamente, ARPA comunica a COA energia e per conoscenza al certificatore energetico il risultato del contraddittorio, corredato da una relazione di sintesi dello stesso.

Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare il controllo sul certificato, in quanto il certificatore non ha fatto pervenire la documentazione necessaria nei tempi previsti e nei casi in cui non sia stato possibile effettuare il sopralluogo, ARPA ne dà comunicazione a COA energia e per conoscenza al certificatore energetico.

Il COA energia, ricevuto il parere tecnico vincolante di ARPA, provvede ad aggiornare lo stato delle contestazioni del certificatore e a richiedere, come previsto dall’art. 53 comma 2 della l.r. 26/2012, in caso di esito negativo, di redigere, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, una nuova versione dell’ACE e, nello stesso termine,

trasmettere a ARPA la documentazione informatica ad esso relativa, che ne verifica la correttezza entro quarantacinque giorni dal ricevimento, secondo le modalità sopra definite.

Il COA energia trasmette periodicamente comunicazione riportante gli esiti dei controlli all'Assessorato Attività produttive e agli Ordini e Collegi professionali regionali.

Qualora il certificatore non ottemperi entro il termine previsto, durante il periodo di sperimentazione stabilito con DGR n. del , non saranno applicate immediatamente le sanzioni di cui all'art. 53 comma 2 della l.r. 26/2012. L'attestato errato sarà però mantenuto nel campione da porre sotto esame per essere nuovamente verificato durante i primi controlli del periodo successivo alla sperimentazione.

CASI DI NON CORRETTEZZA FORMALE O SOSTANZIALE

NON CORRETTEZZA FORMALE

Sono da considerarsi casi di non correttezza formale tutti gli errori commessi dal certificatore energetico presenti sull'ACE che non influenzano il risultato di prestazione energetica.

In caso di verifica da parte di ARPA di non correttezza formale il controllo produrrà un esito negativo e il certificatore dovrà presentare nuovo ACE corretto, secondo le modalità previste all'Allegato B alla DGR n. del .

NON CORRETTEZZA SOSTANZIALE

È considerato non corretto dal punto di vista sostanziale un attestato di certificazione energetica che:

Per edifici residenziali:

- ✓ riporta un valore di prestazione energetica globale dell'edificio che si discosta di oltre il quindici per cento e contemporaneamente di oltre quindici kilowattora/metro quadro anno dal valore verificato in sede di accertamento;

oppure

- ✓ riporta valori di prestazione energetica dell'edificio concernenti la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva o la produzione di acqua calda sanitaria che si discostano di oltre il quindici per cento e contemporaneamente di oltre dieci kilowattora/metro quadro anno dal valore verificato in sede di accertamento.

Per edifici non residenziali:

- ✓ riporta un valore di prestazione energetica globale dell'edificio che si discosta di oltre il quindici per cento e contemporaneamente di oltre sette kilowattora/metro cubo anno dal valore verificato in sede di accertamento;

oppure

- ✓ riporta valori di prestazione energetica dell'edificio concernenti la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria o l'illuminazione che si discostano di oltre il quindici per cento e contemporaneamente di oltre cinque kilowattora/metro cubo anno dal valore verificato in sede di accertamento.

L'ACE è da considerarsi non corretto dal punto di vista sostanziale anche nel caso in cui ARPA rilevi, nell'analisi effettuata sulla base della Tabella I dell'Allegato B alla DGR n. del , gravi anomalie nei parametri della stessa, tali da indurre a non procedere alla verifica puntuale del risultato finale e stabilire direttamente la non correttezza sostanziale dell'attestato di certificazione.

L'ACE è da considerarsi non corretto dal punto di vista sostanziale anche nel caso in cui ARPA non abbia potuto effettuare il controllo in quanto il certificatore non ha fatto pervenire la documentazione necessaria nei tempi previsti o non sia stato possibile effettuare il sopralluogo, per poter completare l'acquisizione dei dati necessari all'effettuazione del controllo.